



Comune di Altomonte

PROVINCIA DI CS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 Data: 08/09/2014	OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE / COMPONENTE TASI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore diciotto e minuti cinquantanove nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti all'appello nominale:

Cognome e Nome		Presente
1.	Dott. LATEANO GIUSEPPE Sindaco	Sì
2.	COPPOLA FRANCESCO Vice Sindaco	Sì
3.	GIGLIO DOMENICO Consigliere	Sì
4.	VITALE JOSEPH DOMENICO Consigliere	Sì
5.	BERLINGIERI ELVIRA Consigliere	Sì
6.	VITIRITTI ROSARIO MICHELE Consigliere	Sì
7.	GERMANO LIA Consigliere	Sì
8.	VERTA DANILO Consigliere	Sì
9.	Dott.ssa FITTIPALDI LINA Presidente	Sì
10.	IANNUZZI FRANCESCO Consigliere	Sì
11.	PROVENZALE FRANCESCO Consigliere	No
12.	D'INGIANNIA ANTONIO PIO Consigliere	Sì
13.	COPPOLA GIANPIETRO Consigliere	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza la Dott. ssa Lina FITTIPALDI nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Chirico, che provvede alla stesura del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Illustra l'Assessore al Bilancio Domenico Giglio.
Uditi gli interventi (in atti).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 7, nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.92 in data 21/08/2014, di nomina del Funzionario Responsabile della I.U.C.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014 dell'IMU;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Rilevato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2014, già differito con decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2012, prima al 28 febbraio del corrente anno e successivamente al 30 aprile, è stato ulteriormente differito con successivi decreti, al 31 luglio 2014 e al 30 settembre c. a.;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, contenuto nel presente atto;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, contenuto nel presente atto;
- il parere favorevole del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

Con voti favorevoli n°9; contrari n°3 (Coppola G., Iannuzzi F., D'Ingianna A.), resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;

2) di stabilire, alla luce del nuovo quadro impositivo determinato dall'istituzione della "I.U.C." e dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario dell'Ente, le aliquote per il calcolo TASI (componente servizi indivisibili), per l'anno 2014, nelle misure in appresso rappresentate:

- ALIQUOTA nella misura dell' 1,3 per mille da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, come definite ai fini imu, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-Di demandare per la definizione di *abitazione principale e pertinenza*, in ambito TASI, all'esposizione fatta in narrativa e qui integralmente richiamata.

3) Di dare atto che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Altomonte. Responsabile Procedimento: RAIMONDIS Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- il versamento della TASI è previsto dal Comune in due rate la cui scadenza è prevista al 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno con possibilità di effettuare il pagamento, in unica soluzione, entro il 16 giugno del medesimo esercizio. Relativamente al c. e. la scadenza della prima rata è rinviata al 16 ottobre 2014;

- il mancato recapito dei modelli di pagamento della TASI non esula, in alcun modo, i soggetti interessati dal versamento del tributo.

5) Di individuare, in via generale, i seguenti servizi indivisibili, e relativi costi, la cui copertura viene parzialmente assicurata con la TASI:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco si dettagliano tali servizi e relativi costi:

- servizio di polizia locale	€.	109.990,13	_____
- servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale, al verde e all'illuminazione pubblica	€.	274.581,77	_____
- servizi cimiteriali	€.	35.323,48	_____
- tutela del patrimonio artistico e culturale	€.	40.503,76	_____
- servizi socio-assistenziali	€.	15.000,00	_____
- altri servizi	€.		_____

6) Di quantificare, in via presuntiva, il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote TASI (componente servizi indivisibili), sopra stabilite, in complessivi **Euro 203.067,87** - che andrà a finanziare, per quota parte, le spese che il Comune ha programmato nel progetto di bilancio previsionale, per l'esercizio 2014.

7) Di allocare i proventi in argomento alla risorsa 68/2 all'oggetto: "TASI", del bilancio previsionale per l'esercizio 2014;

8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

10) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con separata votazione, con voti favorevoli n°9; contrari n°3 (Coppola G., Iannuzzi F., D'Ingianna A.) resi nelle forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE
F.to: **Rag. Domenico GIGLIO**

Data 08/09/2014

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE
F.to: **Rag. Domenico GIGLIO**

Data 08/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE
F.to: **Rag. Franco GARITA**

Data 08/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE
F.to: **Ing. Bonifacio MAZZEI**

Data 08/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE
F.to: **Ing. Bonifacio MAZZEI**

Data 08/09/2014

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: Dott.ssa Lina FITTIPALDI

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Maria Cristina Chirico

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Altomonte, lì 09/09/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Franco GARITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/09/2014.

N. del Registro Pubblicazioni

Altomonte, lì 09/09/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Rag. Franco GARITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' /ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Altomonte, lì 09/09/2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Maria Cristina Chirico

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 09/09/2014.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to: Dott. Francesco Raimondis